



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 5106/2022, 5113/2022, 5148/2022, 5107/2022, 5117/2022, 5119/2022, 5142/2022, 5144/2022, 5154/2022, 5295/2022 R.G.

TRA

CRUDO GIACINTO, con Avv. Salvatore Vetere

opponente

E

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con Avv.ti Carmela Filice, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Caterina Battaglia e Nicola Fumo

opposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi del 6.10.2022, 7.10.2022 e 14.10.2022 ritualmente notificati e successivamente riuniti parte opponente, premessa la notifica delle ordinanze ingiunzioni INPS indicate in ciascun atto introduttivo, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, ne lamentava la illegittimità per: 1) omessa notifica degli avvisi di accertamenti presupposti; 2) difetto di motivazione; 3) inesistenza del titolo esecutivo; 4) intervenuta prescrizione del diritto.

Concludeva chiedendo "[..] accertare e dichiarare per la motivazioni su esposte: in via preliminare l'inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione

opposta per infruttuoso decorso del termine di decadenza per la notificazione previsto ex art. 14 L. 689/1981; - sempre in via preliminare la nullità ed illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per violazione degli artt. 14 e 18 L. 689/81 nonché per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito; - ancora in via preliminare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica, e dunque inesistenza, dei titoli esecutivi; Nel merito - e salvo gravame - accogliere il proposto ricorso in opposizione poiché manifestamente fondato in ragioni di fatto ed in diritto, statuendo anche l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 28 della L. 689/841 [..]”.

L'INPS si costituiva in giudizio contestando i ricorsi di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.

Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 17.1.2024 – sostituita ex art. 127 *ter* c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.

Osserva, preliminarmente, il giudice che parte ricorrente ha proposto distinte opposizioni (n. 10) avverso altrettante ordinanze ingiunzioni INPS lamentando, in ciascun ricorso ed in modo identico, l'omessa notifica degli avvisi di accertamenti presupposti, il difetto di motivazione, l'inesistenza del titolo esecutivo e l'intervenuta prescrizione del diritto.

Così facendo l'opponente ha dato luogo ad un indebito frazionamento dei rimedi esperibili in sede giurisdizionale ed ha pertanto abusato dello strumento processuale, utilizzandolo per finalità estranee alla funzione che gli è propria e per uno scopo distorto rispetto a quello riconosciuto dall'ordinamento (cfr. in tal senso, Trib. Salerno, sentenza del 21.6.2018).

Giova, in proposito, ricordare che già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 15 novembre 2007 la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo, ostativo all'esame della domanda.

Alla tale pronuncia ne hanno fatto seguito altre di analogo tenore (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. II, 27 maggio 2008, n. 13791; Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15476; Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24539; Sez. III, 22 dicembre

2011, n. 28286; Sez. VI, 24 aprile 2015, n. 8381) con le quali è stato ribadito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, che dà luogo ad un indubbio peggioramento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute sulla questione con sentenza n. 4091 del 16 febbraio 2017 e, pur riconoscendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, hanno chiarito che se i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale –, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Sulla scia del citato arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di chiarire (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 3738 e Cass. Civ., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542) che è ben possibile rimediare agli effetti distorsivi della parcellizzazione giudiziale non solo con la condanna alle spese, ma anche con la sanzione della inammissibilità della domanda.

Evidenziato, ancorché in maniera sintetica, il quadro giurisprudenziale delineatosi sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte, rileva il

giudice che i principi affermati in tema di parcellizzazione degli strumenti di tutela del credito originato da un unico fatto costitutivo ben possono essere estesi anche all'analoga e per molti versi sovrapponibile ipotesi oggetto di disamina, caratterizzata dalla proposizione di distinte opposizioni avverso ordinanza ingiunzione INPS

Non v'è chi non veda, infatti, come anche la proposizione di plurimi ricorsi ex art. 22 L. n. 689/1981, dia luogo ad un uso strumentale e distorto del processo e si risolva in un vero e proprio abuso degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento ben avendo potuto (ed anzi avendo dovuto) la parte proporre una sola opposizione così facendo valere in un unico contesto le sue ragioni (le medesime esplicitate in ciascun ricorso), anche al fine di evitare un ingiustificato aggravio della posizione del titolare della posizione creditoria, ossia dell'Ente previdenziale.

Del resto, rispetto alla questione uso distorto dello strumento processuale – eccepita dall'Istituto - relativa alla proposizione di n. 10 distinti ricorsi in opposizione avverso altrettante ordinanze ingiunzioni notificate il 29.9.2022 l'opponente non ha svolto utili argomentazioni difensive idonee a giustificare tale opzione processuale, palesando, per converso, di non essere stato ispirato da alcun interesse concreto ed oggettivamente valutabile al frazionamento delle azioni tale da legittimare una trattazione separata delle sue pretese.

Ed invero, nelle note depositate il 20.2.2023 l'opponente ha dedotto che “[...] nessuna parcellizzazione è stata posta in essere dalla deducente difesa la quale per effetto delle molteplici ordinanze di ingiunzione notificate al proprio assistito ha dovuto giocoforza proporre diverse e separate opposizioni. Censurabile è, invece, il comportamento dell'Ente presunto creditore che ben avrebbe potuto notificare unica ordinanza di ingiunzione per reclamare il proprio credito e ciò sicuramente avrebbe dato luogo ad unica opposizione. In definitiva il Crudo, e la deducente difesa dello stesso, si è solo limitata ad esercitare, ed in maniera legittima e corretta, il proprio diritto di difesa [...]” e sostenuto che la contestata parcellizzazione del credito era da escludere in ragione della chiesta riunione dei procedimenti; l'opponente ha, altresì, rilevato che “[..] l'I.N.P.S., per effetto dell'instaurazione dei giudizi de quibus, non ha subito alcun nocumento in quanto, essendosi costituito unicamente in tre dei procedimenti oggi riuniti (segnatamente nei giudizi iscritti ai nr. 5106/2022,

5117/2022 e 5142/2022 R.G.A.C.L.), ha svolto attività difensiva limitatamente a detti procedimenti [...]” e che “[...] l’instaurazione dei giudizi de quibus non ha di fatto assolutamente determinato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza, né ha comportato l’espletamento di attività giudiziaria ultronea e/o un’eventuale duplicazione di attività istruttoria [...]” (così alle pagg. 3-4).

Ma, in senso contrario a quanto dedotto dall’opponente, osserva il giudice che rimane ancora incomprensibile quale interesse oggettivamente meritevole di tutela la parte abbia inteso conseguire con la proposizione (e duplicazione) di distinte azioni giudiziarie (anziché di un’unica domanda giudiziale con cui far valere, con un unico atto e avverso le distinte ordinanze ingiunzioni, le medesime doglianze sollevate in ciascun ricorso) cui corrisponde un obiettivo aggravio della posizione dell’Ente previdenziale convenuto, tenuto a costituirsi in ogni ricorso proposto dall’opponente.

Ed ancora, contrariamente a quanto ritenuto dall’opponente, l’opzione processuale scelta dalla parte (di introdurre di distinte azioni giudiziarie anziché un’unica azione) si pone in stridente contrasto con il dovere di buona fede e correttezza, nonché con il principio costituzionale del giusto processo e con quello di proporzionalità nell’uso della giurisdizione, se si considera che per ciascun ricorso in opposizione la parte risulta aver presentato autonome istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che le relative domande sono state accolte con l’emanazione dei rispettivi provvedimenti (cfr. fasc. opponente), con conseguente potenziale ingiustificato aggravio per l’Erario attesa la duplicazione dei compensi da liquidare al difensore della parte ammessa in relazione alle fasi dei distinti procedimenti introdotti.

Ritiene, conclusivamente, il giudice che la condotta processuale tenuta dell’opponente debba essere sanzionata con la declaratoria di inammissibilità delle domande, che appare il rimedio più adeguato in presenza di un indebito frazionamento delle azioni giudiziarie e di un uso distorto dello strumento processuale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Cosenza, 17 gennaio 2024

Il Giudice del Lavoro

Dott. Alessandro VACCARELLA